



AVVISO ESPLORATIVO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO OPERANTE NEL SETTORE DELLA RICERCA STORICA A CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE STORICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA - CIG Z13371D43F

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea è un ente pubblico istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n.31, modificata con legge regionale 12 agosto 1982, n.41 alla cui ristrutturazione organica e funzionale si è provveduto con tre importanti interventi legislativi:

- a) legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea";
- b) legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6. Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea";
- c) legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 "ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n.6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n.1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici)";

- l'ISUC è dotato di un proprio statuto e di autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità;

- per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'ISUC provvede a progettare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni, formare gruppi di studio e di ricerca nonché raccogliere ed ordinare documenti pubblicazioni ed ogni altro tipo di testimonianza;

- l'ISUC è anche ente accreditato per la formazione di docenti specializzati nell'area storica in quanto è inserito quale referente territoriale nella Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (ex Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – INSMLI) riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il Comitato tecnico-scientifico, cui spetta la proposta dei programmi di attività dell'ISUC per il perseguimento delle finalità proprie avuto riguardo alle compatibilità finanziarie, ha provveduto, a valere sull'anno 2022, ad una puntuale ricognizione delle attività di ricerca svolte ed ha ravvisato la necessità di ridefinire gli assi tematici e cronologici del suo campo di ricerca storica, riconsiderando la consistente letteratura



storiografica che, soprattutto negli ultimi decenni, è stata prodotta sull'Umbria contemporanea. In particolare sono stati individuati nuovi percorsi di studio e di indagine storica per la cui realizzazione si rende necessario procedere a collaborazioni con altre istituzioni culturali ed accademiche, in quanto sono coinvolte competenze interdisciplinari.

Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO CHE:

L'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, con il presente avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, intende espletare una indagine di mercato per manifestazione di interesse al fine di individuare un soggetto operante nel settore della ricerca storica avente struttura organizzativa e competenze professionali specialistiche.

1. STAZIONE APPALTANTE

Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
Piazza IV Novembre, 23 – 06123 – Perugia
(C.F. 80014240545)
E email isuc@alumbria.it
Pec isuc@arubapec.it


2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha oggetto la realizzazione di un progetto di studi e ricerca sulla storia politica ed istituzionale dell'Umbria e sulla sua evoluzione economica e sociale, in coerenza con le finalità disciplinate dalla legge regionale di istituzione dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. In particolare la ricerca storica dovrà riguardare i seguenti argomenti:

- la presenza politico-militare dell'esercito anglo-americano in Umbria tra il 1944 e il 1946;
- le cronache politiche e culturali a Perugia dall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale.

Le parti si obbligano a collaborare con lealtà e buona fede e ad individuare rispettivamente un responsabile scientifico dell'attività per ogni questione inerente il progetto di ricerca.

Resta inteso che i risultati delle ricerche storiche saranno di esclusiva proprietà dell'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea che provvederà, anche attraverso l'acquisizione di materiali, alla valorizzazione mediante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, convegni, pubblicazioni, mostre, seminari di studio, ecc.





3. DURATA, EFFICACIA E PROROGA

La durata del servizio oggetto dell'appalto è stimata in 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il contratto è immediatamente esecutivo e, pertanto, avrà decorrenza immediata dal momento della sua sottoscrizione.

Non è prevista la proroga del servizio.

4. IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

La base d'asta è pari ad € 39.000,00, oltre IVA 22%.

L'importo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti all'ISUC rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute a qualsiasi titolo per l'erogazione del servizio in oggetto.

L'importo, in ogni caso, è puramente indicativo ed in nessun modo vincolante.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Istituti di ricerca, Fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della ricerca storica aventi struttura organizzativa e competenze professionali specialistiche.

Tutti i soggetti che intendono partecipare non devono essere incorsi in uno dei motivi di cui sotto:

1. non abbiano riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Non sussista una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. Non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione.
4. Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
5. Non siano state soggette alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La manifestazione di interesse, recante l'oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO OPERANTE NEL SETTORE DELLA RICERCA STORICA A CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE STORICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA. CIG Z13371D43F, dovrà pervenire, a pena di



esclusione, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 28.07.2022, a mezzo PEC all'indirizzo pec: isuc@arubapec.it

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di scadenza. Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.

La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente documentazione:

- Istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione su carta intestata e sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- Il progetto di ricerca storico debitamente sottoscritto sulla presenza politico-militare dell'esercito anglo-americano in Umbria tra il 1944 e il 1946 e sulle cronache politiche e culturali a Perugia dall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere firmate digitalmente, dal soggetto dichiarante ed il relativo certificato non dovrà essere scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici:

- la posta certificata per l'effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento deve essere quella del soggetto mandatario;
- la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà affidata all'insindacabile giudizio del Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea.


L'ISUC si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso, per motivi di opportunità e convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere.

9. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà produrre alla Stazione appaltante una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto previsto dal comma 11 del citato articolo 103, l'operatore economico potrà essere esonerato dalla costituzione della predetta garanzia ove proponga, un miglioramento del prezzo offerto pari almeno all'1%.





10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività richieste devono essere eseguite dall'operatore economico secondo quanto previsto dal presente avviso. Le modalità di esecuzione ed i tempi di svolgimento delle prestazioni dovranno in ogni caso essere concordate direttamente con il responsabile scientifico dell'attività individuato dall'ISUC.

11. PENALI, ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Qualora siano riscontrati dalla Stazione Appaltante ritardi o inadempimenti da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, la Stazione appaltante contesterà formalmente all'operatore economico l'inadempimento/ritardo rilevato, concedendogli un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.

In particolare, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico rispetto a quanto concordato sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale massimo.

Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti/ritardi contestati dovesse risultare superiore a 5, ovvero in caso di importo complessivo delle penali comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale massimo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di avvalersi di altro contraente, in danno dell'operatore economico, fatto salvo il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni. L'applicazione delle penali, infatti, non esime l'operatore economico dal risarcimento di eventuali danni causati.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora a seguito di successivi accertamenti, dovesse risultare che l'affidatario è privo dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D. lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale del 10% del valore del contratto.

Recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora il professionista si renda inadempiente ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.

Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall'Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.



Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria eventualmente costituita dal operatore economico.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L' ISUC procederà alla liquidazione del corrispettivo attraverso stati di avanzamento del progetto di ricerca, a seguito del visto di conformità del responsabile scientifico individuato dall'Istituto, come di seguito indicato:

- 50 per cento all'atto di sottoscrizione del contratto;
- 30 per cento entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- 20 per cento al termine di durata annuale del contratto.

L'affidatario assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati trasmessi.

13. DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto assoluto di subappalto.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati raccolti, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per le finalità unicamente connesse al presente avviso. Per l'informativa completa si rimanda all'allegato al presente avviso.

15. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

L'affidatario si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa" della Regione Umbria adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 gennaio 2014, n. 410, consultabile sul profilo del committente alla pagina internet https://trasparenza.alumbria.it/sites/default/files/allegati_trasparenza/codice_di_comportamento_2014_0.pdf



Regione Umbria
Assemblea legislativa

iSUC

Istituto
per la **S**toria
dell'**U**mbria
Contemporanea

La violazione degli obblighi di condotta previsti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Perugia.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 50/2016.

